

## **LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEI CURRICULA NEGLI AFFIDAMENTI EX ART. 23 C. 1 240/2010**

### **Premessa**

Il Nucleo di Valutazione ricorda che la vigente normativa prevede un **uso parsimonioso degli affidamenti diretti degli incarichi d'insegnamento**, da restringere ai casi di candidati con un livello scientifico o professionale davvero alto, restando negli altri casi la via dell'affidamento dell'incarico previo espletamento di procedura di pubblica evidenza.

Il Nucleo ricorda altresì che il ricorso all'affidamento di cui all'articolo 23 comma 1 è riservato ad **attività di insegnamento di alta qualificazione** (paragrafo 3) per l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento a **esperti di alta qualificazione** (paragrafo 4) in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

Con questo documento il Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito "Nucleo") rende noti alle strutture accademiche e amministrative interessate gli elementi considerati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento [...] previsti dalla normativa vigente.

### **Riferimenti normativi (al 28/09/2020)**

Art. 2, L. 240/2010 (Organi e articolazione interna delle università) 1. [...] r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; [...]

Art. 23, L. 240/2010 (Contratti per attività di insegnamento) 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per **attività di insegnamento di alta qualificazione** al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. [...]

Art. 4, Regolamento UNIFE per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione) 6. La congruità dei curricula scientifici e/o professionali degli esperti di alta qualificazione ai quali le strutture didattiche propongono di affidare gli incarichi di insegnamento di cui alla presente sezione deve essere verificata da parte del Nucleo di valutazione (art. 2, comma 1, lettera r) legge 240/2010) prima che le strutture didattiche approvino in via definitiva l'organizzazione e articolazione dell'attività didattica e in ogni caso prima della stipulazione del relativo contratto.

## 1. Tempistiche

Il Nucleo di norma procede alla verifica della congruità del CV annualmente nelle sedute dei mesi di gennaio, maggio e settembre. La documentazione di cui al paragrafo 2 deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti con nota formale protocollata almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta del Nucleo<sup>1</sup>. In casi eccezionali e di comprovate necessità e urgenza, il Nucleo può procedere alla verifica anche nel corso delle sedute fissate in altri periodi. L'estratto del verbale del Nucleo dove viene riportato il parere sulla congruità del CV è inviato agli uffici competenti entro cinque giorni dalla formulazione del parere, per i successivi adempimenti.

## 2. Documentazione necessaria per la verifica

Al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa richiamata in premessa, la proposta di conferimento dell'incarico deve essere presentata al Nucleo dagli uffici competenti corredata dai seguenti documenti:

1. delibera della struttura richiedente nella quale, oltre ai dati caratterizzanti l'insegnamento (nome, SSD, CFU, durata) deve essere data chiara evidenza:
  - a. delle motivazioni per le quali si richiede l'affidamento con incarico diretto, anche in considerazione del potenziale di didattica erogabile da parte dei docenti del SSD afferenti al Dipartimento;
  - b. del parere favorevole della struttura in merito al conferimento dell'incarico;
  - c. delle motivazioni che hanno portato alla scelta del candidato, con particolare riferimento alle caratteristiche di alta qualificazione dell'insegnamento in oggetto, individuate dalla struttura e ai requisiti individuati dal Nucleo in queste linee guida (paragrafi 3 e 4);
  - d. delle motivazioni per le quali il SSD del candidato (se Ricercatore o Assistente di ateneo italiano collocato a riposo) non coincide con il SSD dell'insegnamento (se del caso);
  - e. degli esiti dell'ultimo questionario disponibile sulle opinioni degli studenti frequentanti nel caso in cui il candidato abbia già ricoperto incarichi a contratto presso l'Ateneo nei tre anni accademici precedenti, secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 delle linee guida (anche per altri insegnamenti);
2. curriculum vitae (CV) del candidato che deve:
  - a. essere lo stesso CV esaminato dalla struttura richiedente in occasione della delibera;
  - b. essere aggiornato;
  - c. riportare l'elenco delle più significative pubblicazioni scientifiche degli ultimi cinque anni (se del caso);
  - d. riportare qualsiasi informazione ritenuta utile al fine dell'affidamento dell'incarico, con particolare riferimento ai requisiti indicati nel paragrafo 4 di queste linee guida;

In assenza della documentazione e delle informazioni sopra citate, il Nucleo non procederà alla verifica.

## 3. Attività di insegnamento di alta qualificazione

Per quanto riguarda la valutazione dell'**alta qualificazione dell'attività di insegnamento**, nella richiesta dovranno essere sempre esplicitati sia in che cosa consistono queste specificità (in termini di contenuti, modalità didattiche, attività formative, competenze trasversali ecc.) sia qual è il collegamento tra queste specificità e il profilo del titolare del contratto proposto.

---

<sup>1</sup> A tal proposito si veda il calendario delle sedute del Nucleo, disponibile alla pagina <http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/nucleo-di-valutazione/riunioni-del-nucleo>

Si precisa che l'affidamento diretto oggetto delle presenti linee guida non può essere applicato a richieste che fanno riferimento a didattica di supporto, formazione o recupero di competenze di base, esercitazioni, ecc.

Tuttavia, dal momento che qualunque attività di insegnamento di livello universitario può avere peculiarità tali da renderla di alta qualificazione, il Nucleo potrà valutare richieste che si riferiscono anche alle suddette attività formative, solo se corredate di pertinente documentazione.

#### 4. Elementi per la valutazione dei requisiti del candidato

Il Nucleo, affinché il candidato possa essere considerato esperto di alta qualificazione, ritiene fondamentali il possesso di esperienze scientifiche o titoli professionali di seguito indicati:

1. **Curriculum scientifico** – La qualificazione scientifica dovrà essere documentata dal curriculum, dal quale si evincono il profilo scientifico ed i titoli qualificanti attraverso i quali il Nucleo potrà attestare l'elevato livello di competenza scientifica in settore coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento da attribuire (a titolo esemplificativo non esaustivo si citano: pubblicazioni, prodotti, brevetti, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello internazionale, possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima o seconda fascia, responsabilità di progetti di ricerca ottenuti con bandi competitivi di livello nazionale e internazionale, posizione permanente presso organizzazioni accademiche o di ricerca pubbliche o private di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare).
2. **Curriculum professionale** – Dal CV dovrà evincersi lo svolgimento di attività professionale in ruoli significativi in organizzazioni di primaria importanza o in stretto contatto con le stesse.

È altresì necessario che il candidato, in presenza di incarichi precedenti presso l'Ateneo:

- abbia riportato nel questionario delle opinioni degli studenti frequentanti i punteggi fissati nel paragrafo 6 di queste linee guida (se del caso);
  - abbia provveduto a pubblicare il CV e la scheda insegnamento (syllabus) già tenuto presso l'Ateneo sul sito del corso di laurea (in caso di rinnovo dell'incarico per insegnamenti dei corsi di laurea).
3. La congruità del curriculum scientifico è di norma automaticamente riconosciuta ai candidati che abbiano già ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario di ruolo, ora in quiescenza, nello stesso settore scientifico disciplinare (o in settore affine) a quello dell'attività di insegnamento oggetto della proposta oppure abbiano ricoperto presso qualificate università straniere una posizione equivalente a quella di professore o ricercatore universitario in settori riconducibili a quello dell'attività di insegnamento.
  4. Con riferimento alla **qualificazione professionale**, per le sole professioni non regolamentate, potranno essere presi in considerazione CV di soggetti non in possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti); in ogni caso dal CV dovrà evincersi lo svolgimento di attività professionale in organizzazioni di primaria importanza o in stretto contatto con le stesse.

Tuttavia, dal momento che la qualificazione scientifica o professionale dei soggetti candidati a ricoprire incarichi di insegnamento può avere peculiarità tali da renderla di alto livello, il Nucleo potrà valutare richieste che si riferiscono a soggetti che esulino dalle linee di indirizzo sopra delineate, solo se corredate di pertinente documentazione.

## **5. Rinnovo dell'incarico**

Il parere positivo espresso dal Nucleo dura tre anni accademici, salve le verifiche sugli esiti del questionario delle opinioni degli studenti frequentanti (secondo i criteri descritti nel paragrafo 6) e sulla pubblicazione del CV e della scheda dell'insegnamento (syllabus) già tenuto sul sito del corso di laurea (cfr. paragrafo 7).

Nel periodo di validità del parere, nei casi di rinnovo dell'incarico consentiti dalla normativa, non è dunque necessario l'invio del CV del candidato al Nucleo. Le verifiche delle condizioni di rinnovo sono di responsabilità della struttura didattica competente.

## **6. Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti**

La Legge 240/2010 (art. 2, c. 1, lettera r) attribuisce al Nucleo di Valutazione la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica. Il Nucleo ritiene pertanto importante considerare gli esiti del questionario delle opinioni degli studenti nell'ambito della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

Nel caso in cui abbia ricoperto incarichi didattici presso corsi di laurea dell'Ateneo negli ultimi tre anni accademici, il candidato deve aver riportato nel questionario delle opinioni degli studenti frequentanti dell'ultima rilevazione conclusa un punteggio uguale o superiore a 6 su 10 nelle domande indicate all'art. 3, comma 4 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.

Qualora il punteggio sia inferiore a 6 su 10 in una o più domande, la struttura proponente dovrà includere nella delibera, pena l'esclusione del candidato, un commento molto sintetico alla valutazione e un elenco molto breve di misure correttive da mettere in atto nel caso di approvazione dell'incarico, che vengono esaminati dal Nucleo al fine di esprimere il parere. La verifica dei punteggi conseguiti è a cura della struttura proponente in sede di delibera. Il Nucleo potrà condurre controlli sui punteggi dichiarati nella delibera e non procederà alla formulazione del parere in caso di incongruenze.

Non saranno in ogni caso prese in considerazioni richieste per le quali la media dei punteggi ottenuti nei predetti quesiti sia inferiore a 5.

## **7. Pubblicazione del CV e della scheda dell'insegnamento (syllabus)**

È dovere della struttura proponente e del docente a contratto incaricato assicurarsi che il CV del docente sia pubblicato sul portale di Ateneo e che il syllabus dell'insegnamento tenuto in un corso di laurea (L, LM, LMCU) sia pubblicato sul sito del corso nel più breve tempo possibile e comunque entro l'inizio delle lezioni dell'insegnamento.